

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 60 del 07 marzo 2011

OGGETTO: Variante parziale 223 al PRG. Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica. Assoggettamento.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Strumentazione Urbanistica, ha predisposto il progetto di Variante al PRG, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante aree collocate nella parte sud della Città, ubicate nella Circostrizione Amministrativa n. 10 (Mirafiori sud) ai confini con il Comune di Nichelino.

Le aree oggetto di variante, ai sensi del P.R.G. vigente, sono destinate prevalentemente a “Servizi Pubblici” – lettera “v” cioè: “Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali”, comprese all'interno del Parco Urbano e Fluviale P29 e sono soggette alle specifiche prescrizioni riportate agli artt. 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..

L'area o porzioni di essa sono altresì interessate dai seguenti vincoli:

Vincolo di rispetto stradale.

Le aree fronteggianti il Corso Unione Sovietica e la Strada Castello di Mirafiori sono parzialmente comprese in fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/68, in quanto ricadenti all'esterno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell'art. 81 della LUR.; tuttavia le stesse sono interne al perimetro del centro abitato così come individuato ai sensi del nuovo Codice della Strada recepito nel Piano Urbano del Traffico.

Vincolo di rispetto cimiteriale.

L'area è altresì interessata da fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del R.D. 1265/34 e s.m.i. in corrispondenza di una porzione sita lungo il Corso Unione Sovietica. Ai sensi dell'art. 30 comma 4 delle N.U.E.A.: “Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all'installazione di chioschi a servizio del cimitero” e ai sensi dell'art. 27 della Legge Urbanistica Regionale: “Nelle zone di rispetto dei cimiteri [...] non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali”.

Vincolo di rispetto fluviale.

Parte dell'area interessata dalla Cascina Piemonte è soggetta a fascia di rispetto fluviale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77.

Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, l'allegato tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica” prevede che l'area in oggetto, fatta eccezione per la Cascina Piemonte, ricade nella classe I(P) di pianura, che riguarda

zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento e le cui condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche.

Il provvedimento di variante prevedrà di apportare – in sintesi – le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. l'integrazione della destinazione urbanistica dell'area a Servizi pubblici "S" lettera "v - aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali" (Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale ex art. 22 della L.R.56/77 e s.m.i.) di cui all'art.8, comma 63 delle N.U.E.A., con l'inserimento delle seguenti attività di servizio:
 - a) lettera "ac - Aree per campeggi." (Servizi sociali e attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge) di cui all'art.8, comma 64 delle N.U.E.A.;
 - b) lettera "a – Attrezzature di interesse comune" (Servizi zionali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi di cui all'art. 21 della L.R.56/77 e s.m.i.).
 - c) lettera "am - Mercati e centri commerciali pubblici." (Servizi zionali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi di cui all'art. 21 della L.R.56/77 e s.m.i.).
2. la modifica delle previsioni relative alla sezione stradale di Strada del Castello di Mirafiori, con la conferma del filo stradale esistente nel tratto compreso tra Corso Unione Sovietica e il limite est dell'area interessata dal provvedimento. Tale adeguamento comporta il passaggio della destinazione urbanistica da "VI –viabilità" a "S - Servizi Pubblici" lettere "v", "ac", "a" e "am";
3. l'inserimento, all'interno dell'area di variante, del tracciato corrispondente al "percorso ciclopedonale" individuato con apposito segno grafico;
4. la modifica del perimetro del Parco Urbano e Fluviale ambito P29, dal quale si esclude l'area in oggetto;
5. la soppressione della fascia di rispetto stradale su Corso Unione Sovietica e su Strada Castello di Mirafiori per i tratti interessati dalla presente variante;
6. il conseguente assoggettamento delle aree e degli immobili oggetto della variante ai disposti afferenti le aree normative sopra descritte;
7. le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - Fogli 16A (parte) e 16 B scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti;
8. le conseguenti modifiche alla tavola n. 7 – Fasce di rispetto - Fogli 16A (parte) e 16 B - scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti.

In relazione alla necessità di verificare l'assoggettabilità al processo di valutazione ambientale, la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito

di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali ex art.17 c. 7 della LUR che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente, che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi, che non prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, che non interessano aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

In base alla procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e secondo la sopra citata delibera della Giunta Regionale, è stata attivata la verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S.

Con nota, prot. 136 del 11 gennaio 2011, di questo Settore, sono stati inviati all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, all’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese e all’Autorità di bacino del fiume Po, al Sindaco del Comune di Nichelino, l’elaborato tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativi al progetto di variante in oggetto al fine di acquisirne il relativo parere.

L’ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 10551del 03 febbraio 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 1683 del 14/02/2011), ha espresso il proprio parere di assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS manifestando le seguenti osservazioni:

[...] A seguito dell'esame della documentazione pervenuta, si rileva che non vengono forniti dettagli sufficienti a caratterizzare la Variante prevista non essendo fornite le caratteristiche ed i parametri dimensionali relativi all'attività di campeggio ed alle strutture accessorie, ad eccezione delle dimensione dei parcheggi e della superficie relativa ai nuovi orti urbani circoscrizionali. In assenza di tali informazioni non è possibile condurre una valutazione ed escludere l'occorrenza di impatti significativi, in particolare, sulla componente suolo, acqua, paesaggio e biodiversità.

Si segnala inoltre che la realizzazione del parcheggio di 400 posti, poiché ricade in area protetta per cui le soglie dimensionali previste dalla L.R. 40/98 sono pari al 50%, dovrà essere sottoposto alla fase di verifica di competenza comunale, mentre per quanto riguarda la realizzazione del campeggio si informa che esso potrebbe rientrare nella fattispecie individuata al punto 47 dell'allegato B2 della L.R. 40/98 (aree attrezzate a campeggio e caravaning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti-roulotte o camper) sottoposto a Verifica di competenza provinciale.

Da quanto sopra esposto si ritiene che la Variante, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, debba essere assoggettata alla fase di valutazione della procedura di VAS.

L’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese, con nota prot. n. 119 del 10 febbraio 2011 (prot. Divisione Ambiente n.1761 del 15/02/2011), ha espresso il proprio parere di assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS manifestando le seguenti osservazioni

[...]

1)Di esprimere, in merito alla richiesta di parere relativa alla verifica dell'assoggettabilità alla procedura di VAS. della variante parziale n. 223 al Piano Regolatore Generale, le seguenti osservazioni:

"Con riferimento alle ricadute ed alle relazioni che potranno manifestarsi, rispetto all'area protetta, in conseguenza delle modificazioni territoriali proposte nella variante, si ritiene che la documentazione presentata sia carente sotto l'aspetto della specificazione della tipologia di campeggio che potrà essere ospitato e, di conseguenza, in merito all'incidenza delle trasformazioni che si determineranno, in particolare relativamente all'incremento del peso insediativo determinato dalle attività antropiche e relativamente alle attrezzature ed infrastrutture che si renderanno necessarie, con le conseguenti ricadute rispetto agli obiettivi di conservazione e riqualificazione naturalistica nelle zone N secondo la classificazione del Piano d'Area."

2) Di ritenere, sulla base delle osservazioni di cui al paragrafo precedente, che la variante in oggetto debba essere assoggettata a processo di valutazione ambientale strategica.

3) Di ritenere altresì opportuno che, nell'ambito di una valutazione ambientale strategica, sia effettuata un'analisi che consenta di determinare ad una scala più vasta, e non solamente ad un limitato livello locale, compreso nell'area protette della fascia fluviale del Po e del suo affluente Sangone in questo caso specifico, gli effetti positivi e negativi, sotto l'aspetto della valorizzazione paesaggistica e naturalistica, dell'intervento nel suo complesso.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 131686/LB6 del 11 febbraio 2011 (prot. Divisione Ambiente n. 1770 del 15/02/2011), ha espresso il proprio parere di assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

[...]

Si rileva che la documentazione presentata per la fase di verifica di assoggettabilità non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate di interferenza con ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici dispositivi normativi (aree protette, fasce PAI ecc.).

Considerato che dalla lettura della preventiva procedura di verifica sono emersi effetti significativi ambientali, in particolare rispetto alle seguenti tematiche ambientali:

- *biodiversità e paesaggio,*
- *Ecosistemi,*
- *Acque superficiali,*
- *Consumo di suolo,*
- *Viabilità,*
- *Inquinamento acustico,*
- *Altro.*

connessi alla attuazione della Variante che, necessitano di ulteriori chiarimenti anche al fine di individuare le azioni più opportune a ridurre le ricadute negative sull'ambiente, per le motivazioni sopra espresse, si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, la Variante in oggetto debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.

Le informazioni da fornire per la fase di valutazione ambientale dovranno seguire quanto indicato nell'Allegato VI al D. Lgs 152/2006 e smi e nell'Allegato F alla L.R. 40/98 e smi.

Dato atto che dal 11 gennaio 2011, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione, è scaduto il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i., per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LUR);
- visti i pareri dell'Organo Tecnico comunale VIA e degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

si ritiene che la variante in oggetto sia da assoggettare alle successive fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto potenzialmente comportante significativi effetti ambientali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di assoggettare la Variante parziale 223 al PRG predisposta dal Settore Strumentazione Urbanistica - Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., alle successive fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto potenzialmente comportante significativi effetti ambientali per i motivi indicati nei pareri riportati in premessa.
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo:<http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e all'indirizzo:http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/proc_ammin_urbanistiche.shtml;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti